

Circolare n.1/2024
del 19 gennaio 2024

SINTESI

**ADM: Circolare
n.2/2024
CONTRADDITTORIO
NELLE PROCEDURE
DI CONTROLLO
DELLA
DICHIARAZIONE
DOGANALE**

L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 2 del 17 gennaio 2024 fornisce chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs. 219/2023), soffermandosi proprio sul principio del contraddittorio.

L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 2 del 17 gennaio 2024 fornisce chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D.lgs. 219/2023), soffermandosi proprio sul principio del contraddittorio.

A differenza di quanto previsto in precedenza dall'abrogato comma 7 dell'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto prevede un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al contribuente la presentazione di eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il dettato, così come formulato, non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio, di 30 giorni, previsto in materia doganale nell'art. 11 del D.lgs. n. 374/1990.

L'Agenzia delle Dogane ha inoltre chiarito che, considerato il primato della norma unionale su quella nazionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali.

Infatti, le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio e la relativa tempistica.

Per i controlli all'atto dello sdoganamento gli Uffici saranno tenuti a fornire all'operatore economico un termine pari a 30 giorni per l'eventuale invio di osservazioni e richieste (Reg. delegato UE 2015/2446, articolo 8). Anche per i controlli a posteriori, nella circolare si precisa che permane l'obbligo dell'Ufficio doganale di concedere a quest'ultimo un termine pari a 30 giorni (e non 60 come previsto dall'art.6-bis, comma 3 dello Statuto) dalla consegna o dall'avvenuta ricezione del processo verbale per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste, con conseguente instaurazione di un contraddittorio endo-procedimentale.

Resta inteso che in entrambi i casi (controllo in linea e controlli a posteriori), evidenzia la circolare, ai sensi dell'art. 8 par. 2 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 2015, qualora l'interessato fornisca le proprie osservazioni prima del termine di 30 giorni, le autorità doganali possono procedere all'adozione della decisione, salvo che l'interessato non manifesti simultaneamente l'intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista.

 [Allegato: Circolare n. 2/2024 Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale](#)